

facenti parte dei mappali 55/a e 57/d, Sez. I, P. G. n. 7189 Foglio IX, con mq. 426 di area stradale di viale Durando, all'imbocco su viale Bartolomeo d'Alviano, e ciò allo scopo di rettificare l'imbocco di viale Durando in dipendenza dei nuovi tronchi stradali costruiti nel quartiere;

2. - di effettuare la permuta stessa a corpo, ponendo a carico del Comune le spese relative ai trapassi di proprietà;

3. - di provvedere pure a spese del Comune al trasporto nella tomba di famiglia Pagello nel Cimitero maggiore dei resti di salme di congiunti Pagello, anticamente sepolti nell'Oratorio di S. Antonino, che a cura della signora Dalla Savia, e come da autorizzazione vescovile 17 marzo 1937, sarà demolito;

4. - di far fronte alla spesa presunta di lire 1.500, per volturazione e translazione di salme, con le disponibilità rimaste sul fondo stanziato con provvedimento 14 maggio 1935 n. 5418, approvato dalla R. Prefettura il 10 agosto 1935 n. 11767, all'art. 178/2, residui 1935 « Lavori e costruzione strade nel quartiere Savoia »;

5. - di chiedere a S. E. il R. Prefetto la autorizzazione per la suddetta permuta, agli effetti della legge 21 giugno 1896 n. 218 e del relativo regolamento 26 luglio 1896 n. 361;

6. - di dispensare il R. Conservatore dall'obbligo di iscrivere ipoteca legale;

7. - di iscrivere la suddetta area, acquistata dalla signora Dalla Savia in Trevisan, in permuta del tratto di area in viale Durando, tra le aree pubbliche del Comune, ai sensi degli articoli 17 e 18 della legge sui lavori pubblici 20 marzo 1865 n. 2248, cancellando il suddetto tratto di mq. 426 di viale Durando, ceduto dal Comune alla signora Dalla Savia.

IL PODESTÀ
CEBBA

Il Segretario Generale
STEFANI

Decreto prefettizio 1 ottobre 1937 n. 9881.

OGGETTO

Introduzione nel regolamento di edilizia ed ornato di norme per l'apprestamento di ricoveri antiaerei nei fabbricati di nuova costruzione.

Deliberazione n. 467

16 giugno 1937, XV

Con R.D.L. 24 settembre 1936, n. 2121, vennero dettate le norme circa l'apprestamento di ricoveri antiaerei nei fabbricati di nuova costruzione, e in corso di costruzione, ad uso di abitazione, e con successivo R.D. 7 gennaio 1937, n. 184, venivano determinati i centri abitati ai quali si applicano le norme suddette.

Ciò premesso;

visto che con decreti prefettizi 27 aprile scorso n. 345/a e n. 345/b venne rispettivamente sancito l'obbligo dell'apprestamento di ricoveri antiaerei nei fabbricati destinati ad abitazione civile e popolare di nuova costruzione o in corso di costruzione, e delimitato il perimetro del Comune di Vicenza entro il quale è obbligatoria l'applicazione del R.D.L. 24 settembre 1936 succitato;

ritenuto di aggiornare, in relazione ai succennati provvedimenti, le disposizioni del regolamento comunale di edilizia e ornato, introducendo apposita norma che regoli la materia;

audita la Consulta che si espresse favorevolmente in adunanza del 15 corrente;

delibera

di aggiungere all'art. 37 del Regolamento di edilizia ed ornato il seguente

« *Articolo 37 bis — Ricoveri antiaerei nei fabbricati ad uso abitazione.* - È fatto obbligo agli enti e privati che costruiscono fabbricati destinati ad abitazione civile e popolare, aventi una cubatura superiore agli 800 mc. (vuoto per pieno), di provvedere a proprie spese all'apprestamento di un ricovero antiaereo se-

condo le norme sancite dal R.D.L. 24 settembre 1936 n. 2121.

« Le sopraelevazioni e gli ampliamenti di edifici già esistenti non vanno considerate come nuove costruzioni, e quindi sono esentate dall'obbligo stesso.

« Agli effetti dell'applicazione delle norme surriportate il territorio del Comune viene delimitato come segue: Passaggio a livello dell'Anconetta sulla ferrovia Vicenza-Schio. Segue la ferrovia verso sud fino ad un punto sito a 200 metri sulla normale alla strada statale passante pel bivio del cavalcavia della Stanga. Continua su detta normale fino all'incrocio con la ferrovia Vicenza-Padova. Segue detta ferrovia verso ovest fino al ponte sul Riello; prosegue verso sud da detto ponte fino alla Rotonda. Dalla Rotonda al Convento di Monte Berico incluso. Da detto Convento prosegue per viale Cialdini fino a Villa Casarsa, e da questa villa si dirige verso ovest appoggiandosi alla cinta di confine delle Officine ferroviarie, lato sud e lato ovest, raggiungendo la linea ferroviaria Vicenza-Verona. Prosegue verso est mantenendosi parallelamente alla strada statale, alla distanza di 100 metri, fino alla strada delle Fornaci; di qui continua fino all'angolo della casa Romanelli. Prosegue verso nord parallelamente al viale Francesco Crispi a 100 metri di distanza verso ovest. Taglia la strada comunale delle Cattanee e prosegue verso nord fino alla località Albera a 300 metri dal bivio del viale Pasubio con la strada della Vallarsa. Da qui prosegue verso nord-est fino all'incrocio del viale Brotton a 100 metri dal bivio di detta strada con la linea di circonvallazione esterna. Segue detta strada di circonvallazione parallelamente a 100 metri a nord fino alla strada di Saviabona, da dove raggiunge il passaggio a livello dell'Anconetta.

« Per costruzioni di notevole importanza progettate fuori di detto perimetro il Podestà, sentite le competenti Autorità, si riserva di ordinare o meno l'apprestamento di ricoveri antiaerei.

« Ai contravventori saranno applicate le

sanzioni previste dall'art. 5 del R.D.L. 24 settembre 1936, n. 2121. »

Transitoriamente le dette norme si applicano anche alle case in corso di costruzione, cioè quelle che all'entrata in vigore del R.D.L. n. 2121 (21 dicembre 1936) non avevano superato il primo piano, mentre le case che a tale epoca avevano superato tale punto di costruzione vanno considerate come case già esistenti, e, come tali, sono esentate dall'obbligo dell'apprestamento del ricovero antiaereo.

IL PODESTÀ
CEBBA

Il Segretario Generale
STEFANI

Approvaz. della G.P.A. 23 ottobre 1937 n. 11262-2655.

P. G. n. 7190

OGGETTO

Modificazione dell'art. 7 del regolamento per lo spaccio di carni di bassa macelleria.

Deliberazione n. 468

16 giugno 1937, XV

Gli animali assegnati alla bassa macelleria venduti al minuto al ceto meno abbiente della popolazione a mezzo dello spaccio presso il civico macello con personale dell'Azienda municipalizzata Vittuaria, sezione macelleria, lo sono sovente in maggiori quantitativi a istituti di beneficenza locali.

In considerazione che ciò richiede una minore prestazione da parte dell'azienda stessa, pare equo, limitatamente a tali casi, ridurre al 10% il diritto del 15% spettante sul ricavo di vendita, previsto dal 2° alinea dell'articolo 7 del regolamento per lo spaccio di carne di bassa macelleria, annesso al regolamento del pubblico macello, deliberato con atto 5 feb-